

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI RETRIBUITI ESTERNI AI DOCENTI DI LINGUA ED AI DOCENTI COMANDATI DI CUI ALLA LEGGE 204/92 ART. 7 PREVISTO DAL COMMA 7 DELL'ART. 26 DEL D.L.VO N. 80 DEL 31.03.1998 MODIFICATIVO DEL D.L.VO 29/93.

ART. 1

Finalità

1. Il presente regolamento detta i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazione da parte dell'Università per Stranieri di Siena, di seguito denominata "Università", in caso di proposta di conferimento di incarichi retribuiti esterni al personale docente di lingua italiana ed ai docenti comandati ad esaurimento, di seguito denominati "docenti", purché non si configurino in contrasto con l'articolo 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 2

Destinatari del regolamento e ambito di applicazione

1. Il docente non può svolgere alcun incarico retribuito, anche occasionale, non compreso nei compiti e doveri d'ufficio, che non sia stato conferito dall'Università o da questa autorizzato mediante nota rettorale.
2. Fanno eccezione gli incarichi per i quali è previsto un compenso derivante:
 - a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simile;
 - b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
 - d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo;
 - f) da incarichi conferiti da organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.
3. Per tutti gli altri incarichi è richiesta l'autorizzazione del Rettore.

ART. 3

Domande di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione al Magnifico Rettore dovrà essere inoltrata dal docente interessato.
2. La richiesta dovrà recare il nome del docente al quale viene proposto l'incarico, l'oggetto dell'incarico, il periodo previsto per il suo svolgimento e l'importo complessivo del compenso, ancorché presunto.

ART. 4

Criteri per il conferimento dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione verrà rilasciata dal Rettore sentito il parere del Direttore del Centro Linguistico per i Docenti di lingua e del Direttore del Dipartimento per i Docenti comandati.
In particolare, saranno autorizzate:
 - a) la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;

- b) le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;
- c) le attività scientifiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali;
- d) le attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici.

ART. 5

Termini per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'Università si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta d'autorizzazione.
2. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende accordata se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, mentre si intende negata in ogni altro caso.

ART. 6

Diniego di autorizzazione e richiesta di riesame

1. In caso di diniego di autorizzazione il docente potrà rivolgere entro 10 giorni, apposita domanda di riesame al Consiglio Accademico, il quale deciderà nel merito entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

ART. 7

Casi di incompatibilità

1. Il dipendente non può esercitare il commercio, l'industria, l'artigianato né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società, aziende od enti per i quali la nomina sia riservata all'Amministrazione.
2. Al dipendente, altresì, è precluso l'esercizio di qualsiasi attività estranea al rapporto di pubblico impiego, che sia caratterizzata da intensità, continuità e professionalità.
3. Il divieto riguarda anche l'appartenenza a società commerciale se alla titolarità di quote di patrimonio sono connessi di diritto, compiti di gestione per la realizzazione dell'oggetto sociale.
4. Non è consentito inoltre ai dipendenti pubblici l'esercizio di attività in concorrenza con quella dell'Università.

ART. 8

Limiti all'incompatibilità

1. I divieti di cui all'articolo precedente non si applicano nei casi di partecipazione a società cooperative, purché i dipendenti non rivestano cariche amministrative, né per svolgere attività di perito o arbitro, previa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. I dipendenti possono collaborare con redazioni di giornali e/o riviste, quando tali prestazioni non si traducano in attività continuativa o professionale, implicante rilevante impegno operativo.
3. I dipendenti possono iscriversi ad albi professionali qualora le norme che disciplinano le singole professioni lo consentono, pur rimanendo preclusa l'attività libero professionale se non specificamente ammessa dalla legge.
4. E' consentito, altresì, l'esercizio di attività artistica, sempreché non sia esercitata professionalmente.

ART. 9

Sanzioni

1. In caso di inosservanza delle norme del presente regolamento, il provvedimento di conferimento dell'incarico è nullo di diritto. Il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio universitario per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

ART. 10

Natura del regolamento

1. Il presente regolamento ha natura di regolamento interno ed è redatto ai sensi ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, 1° comma, del D.L.vo 31.03.1998, n. 80, che modifica i commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 58 del D.L.vo 03.02.1993 n. 29.

ART. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità all'interno dell'Università.

ART. 12

Norma transitoria

1. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono implicitamente autorizzati, fatti salvi gli obblighi dell'Università a rilasciare autorizzazione scritta qualora richiesta dal soggetto committente.